

**REGIONE
PIEMONTE**

GIUNTA REGIONALE

Verbale n. 363

Adunanza 29 maggio 2023

L'anno duemilaventitre il giorno 29 del mese di maggio alle ore 09:40 presso la nuova sede del Palazzo della Regione Piemonte, via Nizza 330, si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di ~~Alberto CIRIO~~ Presidente, Fabio CAROSSO Vicepresidente e degli Assessori Chiara CAUCINO, Elena CHIORINO, Marco GABUSI, Matteo MARNATI, Vittoria POGGIO, Marco PROTOPAPA, Andrea TRONZANO, ~~Luigi Genesio ICARDI~~, ~~Maurizio Raffaello MARRONE~~, ~~Fabrizio RICCA~~, con l'assistenza di Guido ODICINO nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Sono assenti il Presidente CIRIO e gli Assessori: ICARDI, MARRONE, RICCA

(Omissis)

D.G.R. n. 2 - 6945

OGGETTO:

Legge Regionale 10/02/2009, n. 4. Regolamento n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. D.G.R. n. 27-3480/2016 - Piano Forestale Aziendale delle proprietà del Comune di Roure 2023-2038. Approvazione.

A relazione del Vicepresidente CAROSSO:

Premesso che:

- 1) il D.lgs. n. 34 del 3 aprile 2018 (Testo unico in materie di foreste e filiere forestali) all'art. 6, comma 6 indica che le Regioni, in attuazione dei Programmi forestali regionali di cui al comma 2 e coordinatamente con i piani forestali di indirizzo territoriale di cui al comma 3, ove esistenti, promuovono, per le proprietà pubbliche e private, la redazione di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziale di livello locale, quali strumenti indispensabili a garantire la tutela, la valorizzazione e la gestione attiva delle risorse forestali;
- 2) la l.r. 10 febbraio 2009, n. 4, così come modificata da ultimo dalla l.r. 3 del 9 marzo 2023 di riordino dell'ordinamento regionale, al fine di realizzare una razionale gestione del patrimonio forestale che tenga conto dei diversi aspetti ambientali connessi alla presenza del bosco sul territorio, prevede, all'art. 9, la definizione di un quadro strategico e strutturale all'interno del quale sono individuati gli obiettivi e le strategie da perseguire dato dal Programma Forestale Regionale, precedentemente denominato Piano Forestale Regionale, e, all'art. 11, la programmazione e la gestione degli interventi selvicolturali attraverso lo strumento del Piano di Gestione Forestale (PGF) o strumenti equivalenti, precedentemente denominato Piano Forestale Aziendale (PFA), entrambi da approvarsi da parte della Giunta Regionale;
- 3) l'art. 45 della sopra citata l.r. 3 del 9 marzo 2023 prevede che, fino all'approvazione del provvedimento che definisce le indicazioni tecnico-metodologiche per l'elaborazione, l'attuazione e la verifica dei PGF e degli strumenti equivalenti di cui all'art. 8, co. 3 della l.r. 4/2009, per la

redazione del Piano di gestione forestale si applicano le disposizioni di cui all'art. 11, co. 2 della l.r. 4/2009 nel testo vigente fino all'entrata in vigore della l.r. 3/2023 stessa;

4) il Regolamento n. 8/R del 20 settembre 2011 e s.m.i. (di seguito Regolamento forestale) indica:

- al Titolo II, capo I le procedure per la realizzazione degli interventi selvicolturali;
- al Titolo II, capo II, art. 11, le procedure e le competenze per l'approvazione dei PFA;
- al Titolo III le norme per la gestione dei boschi piemontesi;
- al Titolo V le norme per la gestione del pascolo;

5) la D.G.R. n. 27-3480 del 13 giugno 2016 approva le indicazioni tecnico-metodologiche per la redazione dei PFA in attuazione dell'articolo 11 comma 2 della L.r. 4/2009;

6) la D.G.R. n. 8-4583 del 23 gennaio 2017 approva il Piano Forestale Regionale (PFR) 2017-2027 ai sensi dell'art. 9 della Legge Regionale 4/2009. Il PFR ha tra i suoi obiettivi la facilitazione della programmazione economica attraverso la diffusione della pianificazione forestale aziendale.

Dato atto che non è stato ancora assunto il provvedimento che definisce le indicazioni tecnico-metodologiche per l'elaborazione, l'attuazione e la verifica dei PGF e pertanto per la redazione del Piano di gestione forestale si applicano le disposizioni di cui all'art. 11, co. 2 della l.r. 4/2009 nel testo vigente fino all'entrata in vigore della l.r. 3/2023.

Richiamato il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", all'art. 6, comma 4, lett. c-bis), esclude dal campo di applicazione della Valutazione Ambientale Strategica "i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle regioni".

Tenuto conto che:

1) la l.r. n. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità":

all'art. 2 istituisce la rete ecologica regionale in conformità alla direttiva 147/2009/CE del Consiglio, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, e alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Tale rete è composta, tra le altre aree, dal sistema delle aree protette del Piemonte e dai Siti facenti parte della rete Natura 2000;

all'art. 40 prevede che la Giunta regionale disponga, con propria deliberazione, le misure di conservazione necessarie ad evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie che hanno motivato l'individuazione dei Siti facenti parte della rete Natura 2000;

all'art. 41 prevede che la Regione deleghi la gestione delle aree della rete Natura 2000 agli enti di gestione delle aree naturali protette, province o città metropolitana tramite deliberazione della Giunta;

all'art. 43 dispone che gli interventi, le attività ed i progetti suscettibili di determinare, direttamente o indirettamente, incidenze significative sulle specie e sugli habitat e che non sono direttamente connessi e necessari al loro mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente nelle aree della rete Natura 2000 vengano sottoposti a procedura di valutazione di incidenza di cui all'art. 5 del D.P.R. 357/1997;

2) le “Misure di Conservazione per la tutela della rete Natura 2000 del Piemonte” sono state approvate da ultimo con D.G.R. n. 24-2976 del 29 febbraio 2016. L’articolo 12, comma 1, lett. e) di dette Misure vieta il pascolo in bosco, fatto salvo per aree *“identificate e circoscritte, assicurando la salvaguardia delle aree in rinnovazione, e ove sia utile per la conservazione di habitat non forestali d’interesse comunitario o conservazionistico associati al bosco”*;

3) con la D.G.R. n. 7-4703 del 27 febbraio 2017 vengono approvate le Misure di conservazione specifiche per la ZSC/ZPS IT 1110006 “Orsiera Rocciavré”;

4) con la D.G.R. n. 36-13220 del 08 febbraio 2010 è stata delegata all’Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie, già individuato dalla legge come soggetto gestore di aree protette, la gestione della ZSC/ZPS IT 1110006 “Orsiera Rocciavré”.

Tenuto conto che l’art. 42 (Attribuzioni dei Consigli) del D.lgs. n. 267/2000 (Testo unico Enti locali) al comma 2, lettera b indica tra le competenze del Consiglio comunale l’assunzione degli atti relativi a piani territoriali ed urbanistici e ai programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione.

Dato atto, come da istruttoria effettuata dal Settore Foreste della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, che:

1) il Comune di Massello, capofila della convenzione tra i Comuni delle Valli Chisone e Germanasca per la gestione associata delle proprietà forestali comunali, ha trasmesso la proposta di Piano Forestale Aziendale delle proprietà del Comune di Roure, facente parte delle Valli Chisone e Germanasca e interessato dalla ZSC/ZPS IT 1110006 “Orsiera Rocciavré”, con nota prot. ricevimento n. 9896 del 29 gennaio 2020 per la sua approvazione da parte della Giunta Regionale ai sensi del Regolamento forestale. La proposta, come da documentazione agli atti del Settore Foreste della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, risulta composta da:

- 01 – Relazione tecnica,
- 02 – Descrizioni particellare,
- 03 – Registro degli eventi e degli interventi
- 04 – Carta forestale, in scala 1:10.000,
- 05 – Carta dei tipi strutturali, in scala 1:10.000,
- 06 – Carta degli interventi, priorità e viabilità, in scala 1:10.000,
- 07 – Carta delle compartimentazioni, in scala 1:10.000,
- 08 – Carta sinottico catastale in scala 1:10.000;
- 09 – Carta dei boschi pascolabili in scala 1:10.000;

2) il Settore Foreste della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio ha richiesto alcune modifiche e integrazioni agli elaborati presentati con propria nota prot. n. 75040 del 28 giugno 2021, formulate sulla base delle osservazioni contenute nella scheda di valutazione tecnica di IPLA S.p.a., inviata ai competenti uffici il 05 maggio 2021 prot. ric n. 38309, e dando atto alla richiesta di integrazioni avanzate dall’Ente di Gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie, inviate ai competenti uffici il 04 agosto 2020 prot. ric n. 67981. Il Settore Tecnico regionale – Area Metropolitana di Torino della Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica non ha fatto pervenire ulteriori osservazioni;

3) il Comune di Massello con nota prot. ric. n. 12163 del 03 febbraio 2022 ha trasmesso i nuovi elaborati revisionati;

4) il Piano Forestale Aziendale delle proprietà del Comune di Roure riguarda complessivamente 2425,00 ettari, dei quali 2133,00 boscati e 473,00 a gestione attiva nel periodo di validità del Piano stesso;

5) le superfici interessate dal Piano Forestale Aziendale:

A - ricadono per 384,37 ettari nella ZSC/ZPS IT 1110006 "Orsiera Rocciavère".

L'Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie, con determinazione dirigenziale n. 307 del 08 novembre 2022, trasmessa con nota prot. ric. n. 138270 del 10 novembre 2022, ha espresso giudizio positivo di valutazione di incidenza del Piano così come revisionato;

B - non presentano boschi da seme, così come individuati dalla normativa vigente;

C - non comprendono boschi a protezione diretta, così come individuabili in base al manuale "Selvicoltura nelle foreste di protezione diretta" della Regione Piemonte di cui alla D.G.R. 27-3480 del 13/06/2016 di approvazione delle nuove indicazioni tecnico-metodologiche per la redazione dei PFA.;

D - il Piano individua una compresa silvo-pastorale (E) nella quale sono state inserite aree boscate attualmente pascolate o in cui si assiste ad un rinnovato interesse pastorale. Complessivamente la compresa riguarda 361,77 ettari boscati, di cui 346,42 verranno dedicati alla pratica del pascolo in bosco. Viene precisato che al di fuori di tale compresa, il pascolo in bosco non è consentito per il periodo di validità del Piano stesso;

E - non ricadono nelle aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136, comma 1, lett. c) e d) del D.Lgs. 42/2004;

6) il Piano Forestale Aziendale è stato adottato dal Consiglio Comunale di Roure con deliberazione n. 10 del 06 aprile 2020 come previsto dall'art. 11, comma 2, lettera a) del Regolamento forestale. Le integrazioni al Piano richieste successivamente dal Settore Foreste (nota prot. n. 75040 del 28 giugno 2021) non ne hanno modificato l'impianto, le scelte gestionali e selvicolturali operate (individuazione delle comprese, assegnazione delle particelle forestali alle comprese, sistema selvicolturale prefigurato per ogni compresa) e la cartografia;

7) per i suoi contenuti il Piano Forestale Aziendale ottempera dal punto di vista tecnico a quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 27-3480 del 13 giugno 2016 e in particolare risponde alle indicazioni metodologiche approvate con la deliberazione stessa;

8) il Piano Forestale Aziendale è funzionalmente collegato, con gli opportuni aggiornamenti, allo studio preliminare alla pianificazione forestale territoriale, di cui all'art. 10 c. 2 della L.r. 4/2009, condotto per la specifica Area forestale omogenea;

9) come indicato nella stessa relazione, il periodo di validità richiesto per il Piano Forestale Aziendale è di quindici anni, in coerenza con quanto previsto al 6° comma dell'art. 11 della L.R. 4/2009, a partire dalla data di pubblicazione del presente atto sul B.U. della Regione Piemonte e per le successive 15 stagioni silvane (coerentemente con le epoche di intervento definite dall'articolo 18 del Regolamento forestale), quindi fino al termine della stagione 2037/2038 (31 agosto 2038);

10) il piano forestale in questione può essere oggetto di approvazione da parte della Giunta regionale, essendo state rispettate le norme sopra citate, al fine di:

adeguare la gestione del patrimonio forestale regionale alla normativa forestale nazionale e regionale;

concorrere al raggiungimento dell'obiettivo del Piano Forestale Regionale 2017-2027 di diminuire i costi di intervento in foresta facilitando la loro programmazione economica;

11) l'approvazione del Piano costituisce autorizzazione agli interventi selvicolturali ivi previsti, ai sensi dell'articolo 11 della Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4; la realizzazione di tali interventi

è soggetta alla comunicazione semplice di cui all'art. 4 del Regolamento forestale. Per il periodo di validità del Piano, il pascolo in bosco è vietato salvo nella compresa silvo-pastorale.

Ritenuto pertanto opportuno, per quanto sopra, provvedere all'approvazione del Piano Forestale Aziendale delle proprietà del Comune di Roure costituito dagli elaborati allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, così come sopra descritto.

Dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n- 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021;

la Giunta Regionale unanime

d e l i b e r a

- 1) di approvare, ai sensi dell'articolo 11 della Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4, dell'art. 11 del Regolamento n. 8/R del 20 settembre 2011 e s.m.i. (di seguito Regolamento forestale) e della D.G.R. n. 27-3480 del 13 giugno 2016, il Piano Forestale Aziendale delle proprietà del Comune di Roure, riguardante 2.425 ettari, dei quali 2.133 boscati e 473 a gestione attiva nel periodo di validità del Piano stesso.

L'approvazione del Piano costituisce autorizzazione agli interventi selvicolturali ivi previsti, ai sensi dell'articolo 11 della Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4; la realizzazione di tali interventi è soggetta alla comunicazione semplice di cui all'art. 4 del Regolamento forestale.

Per il periodo di validità del Piano, il pascolo in bosco è vietato salvo nella compresa silvo-pastorale;

- 2) di stabilire che il Piano Forestale Aziendale ha validità di 15 anni dalla data di pubblicazione del presente atto sul B.U. della Regione Piemonte e per le successive 15 stagioni silvane (coerentemente con le epoche di intervento definite dall'articolo 18 del Regolamento forestale), quindi fino al termine della stagione 2037/2038 (31 agosto 2038);

- 3) che il Piano Forestale Aziendale è costituito dai seguenti elaborati allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale:

- 01 – Relazione tecnica,
- 02 – Descrizioni particellare,
- 03 – Registro degli eventi e degli interventi
- 04 – Carta forestale, in scala 1:10.000,
- 05 – Carta dei tipi strutturali, in scala 1:10.000,
- 06 – Carta degli interventi, priorità e viabilità, in scala 1:10.000,
- 07 – Carta delle compartimentazioni, in scala 1:10.000,
- 08 – Carta sinottico catastale in scala 1:10.000,
- 09 – Carta dei boschi pascolabili in scala 1:10.000;

- 4) di dare atto che la presenta deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La documentazione allegata al presente provvedimento è a disposizione sul portale dei servizi online della Regione Piemonte, tema Ambiente e territorio, sezione "Sifor" oppure "Piani Forestali Aziendali", raggiungibile a partire da una delle seguenti pagine:

<https://www.servizi.piemonte.it/srv/sifor/>

<https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/piani-forestali-aziendali>

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/foreste>

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/foreste/gestione-bosco-taglio/pianificazione-forestale>

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del D.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

(Omissis)

Il Vicepresidente
della Giunta Regionale
Fabio CAROSSO

Direzione della Giunta regionale
Il funzionario verbalizzante
Guido ODICINO

Estratto dal libro verbali delle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale in adunanza 29 maggio 2023.

cr/